

**CRITERI ED INDIRIZZI**

**PER LA GESTIONE DELLA DELEGA DELLA L.R. 12/95**

**"AGEVOLAZIONI PER FAVORIRE L'OCCUPAZIONE GIOVANILE ANCHE CON  
IL SOSTEGNO DI NUOVE INIZIATIVE IMPRENDITORIALI"**

**Delibere C.P. n. 35 del 25.03.1996, C.P. n. 67 del 23.09.1997**

**e C.P. n. 105 del 23.09.2003**

**TESTO COORDINATO**

**\* \* \***

**CAP. 1. OGGETTO DELLA LEGGE E DESTINATARI DEGLI INTERVENTI**

1. La Legge Regionale in oggetto dispone interventi promozionali, formativi, di assistenza tecnico-finanziaria volti ad agevolare la costituzione e l'avvio, nei settori di competenza regionale, di imprese già giuridicamente costituite e composte da giovani, volte alla produzione di beni e alla fornitura di servizi nel senso più ampio del termine, compreso il commercio e i servizi alla persona, purchè comunque riferibili all'esercizio di un'attività imprenditoriale.

2. Possono beneficiare delle agevolazioni previste dalla legge tutte le società commerciali contemplate nel primo e secondo comma dell'art. 2249 del C.C. e le società cooperative di cui agli artt. 2511 e segg. C.C. e le imprese individuali.

Sono escluse dalle suddette provvidenze le società di fatto, irregolari e quelle costituite per l'esercizio di ogni attività professionale, regolarmente prevista e ricompresa in ordini professionali, albi, elenchi o registri speciali, in ciò includendo anche le eventuali società commerciali tra professionisti che dovessero comunque essere autorizzate.

3. Le imprese di cui sopra devono avere sede legale, amministrativa ed operativa nella Provincia di Perugia e, con riferimento alla compagine sociale, devono essere costituite da un numero di soci di età compresa fra i 18 e i 32 anni che:

- 1) rappresentino almeno il 50% del totale dei soci;
- 2) siano titolari di quote o di azioni per almeno il 50% del Capitale Sociale;
- 3) abbiano residenza nel territorio della Regione Umbria.

4. Ai fini dell'accertamento del requisito dell'età dei giovani proponenti, il computo degli anni utili ai sensi di legge, partirà dal compimento del 18° anno fino al giorno del compimento del 32° anno e non oltre tale termine. Per le donne che intendono reinserirsi nel mercato del lavoro e per le quali è previsto un innalzamento del limite massimo di età fino a 40 anni, tale limite va considerato sulla base della documentazione prodotta e comprovante quanto alla lettera b) del comma 3 dell'art. 2. In particolare, le donne in questione dovranno presentare idonea certificazione attestante lo svolgimento, per almeno 2 anni, di un'attività lavorativa stabile e non saltuaria che abbia dato luogo alla percezione di redditi da lavoro subordinato o autonomo, con esclusione dei redditi da capitale, unitamente ad un susseguente periodo di disoccupazione di

almeno un anno totalizzato all'atto della costituzione dell'impresa. Il periodo di disoccupazione potrà essere documentato mediante la produzione di certificato di iscrizione alle liste di collocamento, ovvero mediante dichiarazione sostitutiva di atto notorio.

**CAP. 2. COSTITUZIONE DELLE IMPRESE, TERMINE DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA E AUTORIZZAZIONE ALLA CESSIONE D'IMPRESA A SOGGETTI IN POSSESSO DEI REQUISITI DI LEGGE.**

1. La data di costituzione delle imprese non può essere anteriore di 180 gg. dalla data di presentazione della domanda.

Possono presentare domanda, per le agevolazioni previste dall'art. 4, solo ed esclusivamente imprese costituite, intendendosi:

- a) per le ditte individuali, la data di rilascio della partita IVA;
- b) per le società di capitali e per le cooperative, la data di omologa;
- c) per le società di persone, la data di iscrizione al Registro delle Imprese.

2. Le domande possono essere presentate durante tutto il corso dell'anno senza soluzione di continuità.

Il Settore competente individua almeno due scadenze tecniche, nel corso dell'anno, per la redazione delle graduatorie. In questo ambito, rimangono individuate almeno le scadenze del **31 marzo e 30 settembre**.

Pertanto, in aderenza all'oggetto della legge che intende agevolare l'occupazione giovanile mediante il sostegno di nuove iniziative imprenditoriali, non sono ammissibili le domande di imprese che rappresentino la mera continuazione di attività preesistente sotto diversa e/o nuova forma giuridica.

Saranno parimenti non ammissibili le imprese costituite a seguito di atto di trasformazione societaria, la cui originaria costituzione sia fuori dai termini dei 180 giorni previsti per la presentazione.

3. La procedura di cui al comma 8 dell'art. 2 della L.R. 12/95 non potrà comunque essere attivata prima di 3 anni dalla data di liquidazione delle agevolazioni.

### **CAP. 3. PROCEDIMENTO DI VALUTAZIONE DEI PROGETTI D'IMPRESA PRESENTATI.**

1. Le domande avanzate all'Amministrazione per l'ammissione ai benefici di legge sono soggette al seguente iter:

a) Istruttoria amministrativa da parte degli Uffici competenti, tesa a verificare il possesso dei requisiti di legge da parte dei soggetti proponenti.

b) Accertamento e analisi, da parte del Nucleo di Valutazione, degli elementi conoscitivi prodotti nel progetto d'impresa e - ove ritenuta necessaria - richiesta di una loro integrazione, e di eventuale colloquio teso ad apprezzare la capacità imprenditoriale del proponente e la veridicità delle informazioni fornite nel progetto.

b.1) Analisi qualitativa relativa all'apprezzamento di una serie di elementi quali:

- la struttura organizzativa;
- l'andamento del settore di attività economica cui l'impresa appartiene;
- le politiche di gestione perseguite;
- la qualità del management.

b.2) Analisi quantitativa tesa a sviluppare apprezzamenti in ordine ai dati di bilancio (conto economico e struttura patrimoniale), all'equilibrio finanziario ed alla redditività dell'iniziativa:

- eventuale riclassificazione dei bilanci di previsione;
- interpretazione di taluni ratios ritenuti particolarmente signifi-

cativi;

- valutazione della capacità di rimborso dell'impresa;

- valutazione dell'investimento nel merito: natura, finalità e funzionalità dello stesso rispetto all'iniziativa prospettata.

b.3) Formulazione sintetica del giudizio da parte del Nucleo di Valutazione con riferimento ai punti di forza o di debolezza che, desunti dalle fasi precedenti, determinano, a secondo della preponderanza degli uni o degli altri, l'ammissione o il rigetto dell'iniziativa proposta.

b.4) Individuazione del finanziamento ritenuto ottimale e sufficiente per avviare l'iniziativa.

b.5) Il Nucleo definisce, altresì, il termine massimo entro il quale dovrà essere completato l'investimento ammesso. Detto termine non potrà essere superiore ad un anno a partire dalla data di comunicazione dell'ammissione. La Provincia, su richiesta motivata da parte del beneficiario e sulla base di conforme parere da parte del Nucleo di Valutazione, potrà concedere una sola proroga, massimo di sei mesi, del termine di cui sopra oltre il quale dovrà procedersi a revoca del beneficio per quanto non ancora documentato.

#### **CAP. 4. GARANZIE E REVOCHE**

1. Le anticipazioni sono assistite dalle garanzie previste dal Codice Civile e/o da privilegio speciale, rapportati agli investimenti da realizzare.

2. In tutti i casi di decadenza e di revoca delle agevolazioni concesse, le imprese dovranno restituire le somme erogate a qualsiasi titolo, maggiorate dagli interessi legali.

3. Gli Uffici possono procedere a ispezioni e verifiche, intese ad accertare la permanenza dei requisiti oggettivi e soggettivi che hanno determinato la concessione delle agevolazioni.

La Provincia procede all'immediata revoca delle agevolazioni concesse qualora i requisiti in questione dovessero risultare non più sussistenti, attivando il recupero legale delle somme.

#### **CAP. 5. LIQUIDAZIONE DEI BENEFICI**

1. Fra le tipologie di agevolazioni ammissibili al rimborso, la consulenza ed assistenza tecnica, di cui al punto b) dell'art. 4 della L.R. 12/95, è da intendersi caratterizzata esclusivamente da un elevato contenuto professionale, non essendo rimborsabili le consulenze nell'ambito delle materie afferenti la normale gestione amministrativa dell'impresa.

2. L'anticipazione di cui al punto d) dell'art. 4 della Legge in parola potrà essere concessa nell'ambito dell'investimento massimo ammissibile, pari a L. 300.000.000, unitamente ad un contributo massimo in conto capitale pari al 20% del totale dei canoni di leasing, esclusi quelli anticipati.

La fattispecie di cui al punto 3 dell'art. 4 della citata legge è pertanto da intendersi nel senso che la parte dei L. 300.000.000 di investimento soggetta a leasing verrà detratta dai 300.000.000 di investimento totale, di modo che alla rimanente parte dell'investimento stesso possa commisurarsi l'anticipazione nella misura massima dell'80%.

La liquidazione dei benefici sarà disposta previa verifica dell'avvenuta spesa di almeno il 20% dell'investimento globale ammesso.

#### **CAP. 6. PRIORITA'**

1. I progetti valutati positivamente dal Nucleo di Valutazione, ex art. 9 della L.R. 12/95, saranno oggetto di una graduatoria da redigersi entro i sei mesi successivi alle scadenze tecniche prefissate e contestualmente all'approvazione della relativa delibera di ammissione.

La graduatoria sarà stilata con riferimento alle priorità di cui all'art. 3 della L.R. 12/95.

A tal fine, le domande valutate positivamente dal Nucleo di Valutazione saranno poste in graduatoria con riferimento all'area territoriale e al Settore economico da cui provengono (Ob. 2, Ob. 5b e Perugia - Commercio) in ordine decrescente rispetto al punteggio riportato sull'apposita scheda istruttoria predisposta dallo stesso Nucleo.

In caso di parità verrà assegnato, a ciascuna delle domande che totalizzeranno il medesimo punteggio, un ulteriore punteggio sulla base del volume di occupazione

che si va a realizzare. In particolare, verrà assegnato ad ogni impresa ammessa un punteggio pari al numero dei posti di lavoro previsti per il primo anno di attività.

2. Il 70% del fondo sarà utilizzato per finanziare tutte le suddette imprese fino ad esaurimento dello stesso o della graduatoria.

Il rimanente 30%, qualora necessario, servirà a finanziare le imprese in graduatoria che, presentando le priorità di cui all'art. 3 della legge, non abbiano trovato finanziamento con i fondi disponibili nell'ambito del suddetto 70%.

Per quest'ultimo fine, si procederà ad una valutazione delle imprese aventi le caratteristiche di cui all'art. 3 della L.R. 12/95, con riferimento alla attribuzione dei punteggi seguenti:

- 1) imprese costituite da lavoratori in cassa integrazione o iscritti alle liste di mobilità di cui alla legge 223/91 peso = 1;
- 2) imprese a prevalente composizione femminile (compagine sociale, escluso i soci sovventori delle cooperative) peso = 1;
- 3) categorie deboli peso = 0,5.

A parità di punteggio prevarrà l'impresa che precede nell'ordine della graduatoria generale.

Al termine dell'esercizio finanziario i fondi oggetto di riserva non utilizzati vengono resi disponibili per finanziare tutte le imprese a prescindere dalle citate priorità.

L'importo del fondo di riserva viene determinato sugli stanziamenti di competenza di ciascuna annualità ed è utilizzabile, nel corso di ciascun esercizio, per il finanziamento dei progetti ammessi a contributo e utilmente collocati in graduatoria



a condizione che la dotazione del fondo medesimo venga reintegrata anche mediante l'impiego dei rientri delle anticipazioni erogate.

3. Le imprese ammesse per ogni graduatoria, saranno finanziate, in base ai criteri suesposti, esclusivamente fino alla concorrenza delle disponibilità del fondo al momento della delibera di ammissione, rimanendo esclusa ogni possibilità di graduatoria aperta.

#### **CAP. 7. LAVORI SOCIALMENTE UTILI**

Il contributo di cui all'art. 7 della L.R. 12/95 viene erogato, in via prioritaria, nei confronti di interventi:

- 1) interessanti più amministrazioni pubbliche;
- 2) che prevedono, al termine del progetto, una evoluzione in senso imprenditoriale dell'iniziativa.

A tal fine, il progetto sarà esaminato dal Nucleo di Valutazione di cui all'art. 9 della L.R. 12/95 secondo l'iter di cui al precedente Cap. 3, e teso a verificare l'evoluzione in senso imprenditoriale dell'iniziativa.

#### **CAP. 8. NUCLEO DI VALUTAZIONE**

1. Le domande che risulteranno regolari sotto il profilo amministrativo saranno inoltrate al Nucleo di Valutazione, di cui all'art. 9 della L.R. 12/95, per l'esame tecnico-finanziario.

Il Nucleo di Valutazione, organismo esterno alla Provincia, i cui membri sono nominati dall'Amministrazione "*intuitu personae*" tra soggetti esperti, in materie

tecniche economiche e finanziarie, è composto da cinque esperti, di cui uno nel settore di attività dell'impresa richiedente i benefici e da un dipendente della Società per lo Sviluppo Economico dell'Umbria.

Le nomine del Nucleo di Valutazione vengono riesaminate dalla Giunta con una periodicità che tenga conto della compilazione di almeno due graduatorie da parte dello stesso Nucleo, in relazione alle scadenze tecniche del 31 marzo e del 30 settembre.

2. Il Nucleo di Valutazione si ritiene validamente costituito con la presenza, per ciascuna seduta, di almeno 3 membri. Per la valutazione il Nucleo procede secondo l'iter di cui al Cap. 3.

Il Nucleo di Valutazione lavora in maniera collegiale ed esprime sui progetti un giudizio finale sintetico, riportato in un apposito schema predisposto dall'Amministrazione provinciale. Qualora l'unanimità di giudizio non fosse raggiungibile, sarà ritenuto valido l'indirizzo espresso dalla maggioranza dei membri presenti del Nucleo, fermo restando la possibilità, per i componenti in disaccordo, di riportare nel verbale della riunione i motivi del proprio dissenso. Per l'espletamento dei propri compiti, ai membri del Nucleo sarà riconosciuta la corresponsione di un gettone di presenza per ogni sessione di lavoro.

#### **CAP. 9. OBBLIGHI PER I BENEFICIARI**

I beneficiari delle agevolazioni sono tenuti a:

a) prestare le garanzie richieste dal Nucleo di Valutazione a garanzia dei benefici accordati;

- b) realizzare il progetto nei termini stabiliti;
  - c) impegnarsi a non alienare i beni acquisiti con le agevolazioni, salvo preventiva autorizzazione da parte della Provincia e previo assenso da parte del Nucleo di Valutazione;
  - d) presentare, annualmente e per i primi tre anni, una relazione sulla destinazione e utilizzo delle somme erogate a valere sulla L.R. 12/95, unitamente ad una copia del bilancio - laddove previsto dalla normativa - e ad una dichiarazione sulla permanenza delle condizioni di cui all'art. 2 della legge.
  - e) le aziende beneficiarie si devono impegnare a conservare tutta la documentazione contabile per almeno 5 anni, presso la sede dell'azienda.
- La mancata o irregolare presentazione della documentazione richiesta comporta la revoca delle agevolazioni concesse.

#### **NORMA TRANSITORIA**

In via transitoria, quindi in sede di redazione della prima I° graduatoria, il termine di 180 giorni dalla data di costituzione dell'impresa di cui al Cap. 2, par. 1., è oggetto di deroga, ritenendosi ammissibili tutte le domande presentate al 30.09.1995 dalle imprese la cui data di costituzione risulti superiore a 180 giorni.